

In via preliminare va precisato che il commercio sulle aree pubbliche è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale, all'articolo 28, comma 1, dispone che tale attività può essere svolta sia su posteggi dati in concessione, sia su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Dalla citata nota consegue, infatti, che la vendita su aree pubbliche con autorizzazione di tipo b) deve avvenire in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo pubblico può essere giustificata unicamente per il tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza.

L'attività su aree pubbliche di tipo a), invece, è caratterizzata dall'esercizio della medesima su un posteggio dato in concessione dall'ente locale competente per territorio.

La permanenza di un soggetto in possesso dell'autorizzazione di tipo b) su una porzione di suolo pubblico con le modalità e i tempi propri dell'occupazione fissa del medesimo suolo, configura l'esercizio di un'attività di tipo a) sprovvista del corrispondente titolo autorizzatorio e conseguentemente sanzionabile ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La differenza sostanziale tra le due tipologie di commercio su area pubblica, infatti, non sussiste in relazione alle caratteristiche dell'area occupata, bensì è da ricondurre al tempo ed alle modalità di svolgimento delle medesime.

La modalità di svolgimento dell'attività "su aree pubbliche in forma non itinerante" non rientra fra le casistiche previste dalla vigente normativa di settore.

Premesso quanto sopra, la scrivente, con riferimento al contenuto del quesito, ha poi osservato che il soggetto in questione è un imprenditore agricolo e la vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli è disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il quale, con riferimento alle possibili modalità di vendita, all'articolo 4, comma 2, dispone che: "La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione".

Il successivo comma 4, nella formulazione vigente dispone, altresì, che: "Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche (...) la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

Stante il dettato normativo vigente, la vendita al dettaglio di prodotti agricoli su aree pubbliche da parte degli imprenditori agricoli può essere esercitata:

- su aree pubbliche in forma itinerante, con invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (art. 4, co. 2, primo periodo);
- su aree pubbliche su posteggi dati in concessione, con invio della comunicazione al Comune in cui è ubicato il posteggio, la quale deve contenere anche la richiesta di assegnazione del medesimo (art. 4, co. 4).

Con specifico riferimento all'avvio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche da parte di un imprenditore agricolo, quindi, risulta necessario effettuare l'invio di una semplice comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (in caso di commercio in forma itinerante) o al Comune in cui è ubicato il posteggio (in caso di commercio su posteggio dato in concessione).

Fermo quanto sopra, con riferimento alla specifica circostanza oggetto del quesito, ovvero che la comunicazione di inizio di attività è stata inviata in forma cartacea, ha precisato quanto segue.

Ha richiamato, in via preliminare, il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, che semplifica e riordina la disciplina dello sportello unico, ne individua il ruolo di canale unico tra imprenditore ed amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e prevede l'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici nell'esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo, al fine di garantire semplificazione e certezza dei tempi di conclusione.

A tal fine il citato decreto dispone che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività d'impresa e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP del comune competente per il territorio, che provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento (anch'esse tenute ad adottare modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione) e assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento.

In attuazione di detta disciplina, i Comuni hanno predisposto le relative iniziative al fine di poter operare secondo i dettati previsti dal decreto, dotandosi dei necessari strumenti informatici in grado di consentire che i rapporti con le imprese avvengano telematicamente in maniera corretta ed efficace.

Solo nel caso dei Comuni che non abbiano reso pienamente operativo il sistema telematico, la disciplina consente l'utilizzo della trasmissione tramite posta elettronica certificata.

Quanto sopra risulta evidente dal disposto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 10 novembre 2011, recante misure per l'attuazione dello sportello unico, il quale, nel disciplinare le modalità di rilascio e gli effetti della ricevuta, ha previsto quanto segue: "In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, nonché di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, è valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.it.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalità previste (...)".

A conferma di quanto evidenziato, si richiama l'articolo 3 del D.P.C.M. 22-7-2011, il quale precisa che:

1. A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale.
2. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale".

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, nel caso di Comuni che abbiano già reso pienamente operativa la procedura telematica, ossia utilizzino una procedura informatica predisposta che risponda alle caratteristiche tecniche stabilite dal citato decreto n. 160, i rapporti con l'impresa devono avvenire esclusivamente tramite l'utilizzo di tale modalità.

Le imprese, parimenti, devono conformarsi alle modalità di comunicazione telematica scelte dalle predette amministrazioni e non possono liberamente optare neanche per una trasmissione tramite PEC, che peraltro non dà luogo ad una gestione telematica del procedimento.

Appare evidente, pertanto, che non è ammissibile l'invio di una pratica in forma cartacea e, ove ciò si verifici, la medesima è da considerarsi irricevibile.

In tal senso, correttamente il Comune in questione ha restituito la comunicazione cartacea, informando l'interessata dell'obbligatorietà dell'invio telematico tramite il SUAP.

In assenza, pertanto, dell'invio della comunicazione prevista dal citato articolo 4, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in modalità telematica, il soggetto in questione non risulta in possesso di alcun titolo legittimante all'esercizio dell'attività e svolgendo, quindi, attività di vendita su area pubblica senza titolo, la scrivente ha evidenziato che, stante anche la circostanza che il citato articolo 4 non prevede sanzioni, al medesimo potessero applicarsi il disposto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la nota in discorso è stata inviata al competente Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine di conoscere eventuali determinazioni contrarie al riguardo.

L'Amministrazione in parola, con la nota in premessa citata, ha fornito le indicazioni di competenza che di seguito si riportano.

“Si premette che si concorda in merito all'irricevibilità, da parte del Comune, di una richiesta in forma cartacea, qualora lo stesso abbia reso operativa la procedura telematica in base alle disposizioni normative vigenti.

Tuttavia, con riferimento all'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 29 del d.lgs. 114/1998, si precisa che il soggetto in questione, come affermato nella Vostra nota, è un imprenditore agricolo la cui attività di vendita è disciplinata dall'art. 4 del d.lgs. 228/2001. Ne deriva, pertanto, che non è applicabile il disposto di cui al citata art. 29 del d.lgs. 114/1998 stante quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del d.lgs. 228/2001, secondo il quale “alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d) del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998”.